



## ACCORDO QUADRO

TRA

**IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina**, con sede legale in Messina (98124 – ME), Strada Statale 113 - C. da Casazza, CF e P. IVA 02733700831, e-mail: direzioneescientifica@irccsme.it – PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, d’ora in poi denominato **NEUROLESI**, in persona del Commissario Straordinario Dott. Maurizio Letterio Lanza, nato a Messina (ME) il 24.02.1961, nominato con D.A. n. 1/2024/Gab del 31.01.2024

E

**Consiglio Nazionale delle Ricerche** con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, e-mail: presidenza@cnr.it, PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, d’ora in poi denominato **CNR**, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza.

di seguito congiuntamente denominate “Parti”,

### PREMESSO CHE

- il **NEUROLESI** è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dotato di personalità giuridica di Diritto Pubblico, riconosciuto dal Ministero della Salute con D.M. del 4 marzo 2006 e riconfermato con D.M. dell’8 marzo 2011, con D.M. del 9 dicembre 2015, con D.M. del 2 ottobre 2018 e con D.M. del 23 novembre 2021 ed è punto di riferimento nazionale nel settore delle Neuroscienze riabilitative sia per l’attività sanitaria che di ricerca e svolge la propria attività di ricerca nell’ambito delle seguenti Linee di Ricerca:
  - Linea 1 - Neuroriabilitazione - innovazioni tecnologiche in riabilitazione
  - Linea 2 - Neuroimaging e neurofisiologia avanzata e modelli neuro-riabilitativi;
  - Linea 3 - Neuroscienze sperimentali in riabilitazione
- il **NEUROLESI** è una tra le realtà più importanti del Paese in tema di neuroriabilitazione e vanta rilevanti risorse tecnologiche che vanno dalla robotica alla realtà virtuale;

- il NEUROLESI è, a tutt'oggi, l'unico IRCCS di Diritto Pubblico in Sicilia nonché l'unico IRCCS di Diritto Pubblico in Italia a indirizzo neuroriabilitativo e svolge la propria attività, incentrata sulla ricerca clinica traslazionale nel campo delle Neuroscienze, in ambito di prevenzione, recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l'attività di ricerca e di assistenza perseguendo, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, attività di innovazione e trasferimento tecnologico unitamente a prestazioni di sanitarie di alto livello;
- con L.R. 9.10.2015 n. 24, come modificata dalla L.R. 15.01.2016 n. 1 e giusta D.P.R.S. di attuazione n. 551/2016/GAB, il P.O. "Piemonte" di Messina è stato accorpato al NEUROLESI che ha, pertanto, acquisito ulteriori attività per l'Emergenza-Urgenza, la Riabilitazione, l'Innovazione Tecnologica, le Dimissioni Protette, i Servizi di Teleassistenza domiciliare e di Telemedicina;
- il NEUROLESI, tramite realtà di tipo multidisciplinare con approccio multimodale, mette al primo posto il paziente, con l'obiettivo del suo ritorno alla quotidianità vissuta attivamente e non subita a causa della disabilità;
- il NEUROLESI porta avanti in modo particolare studi sulle Malattie Neurodegenerative tra cui demenze, Alzheimer, Parkinson, sull'Ictus Cerebrale, la Sclerosi Multipla e la Sclerosi laterale amiotrofica;
- il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
  - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
  - d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
  - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- in base al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative o atti equiparati;
- in virtù delle competenze del proprio Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) del Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB), possiede esperienze sull'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, nonché risorse ed esperienze maturate nell'ambito della ricerca traslazionale applicata alle neuroscienze, con particolare attenzione ai disturbi del neurosviluppo ed ai disturbi dello spettro autistico, empowerment di popolazioni fragili con condizioni psicopatologiche croniche, alla neurodegenerazione, alla cardiologia, pneumologia, endocrinologia, ingegneria biomedica, biologia cellulare e molecolare, genomica e proteomica, epidemiologia, farmacologia, radiologia, oncologia;

#### **CONSIDERATO CHE**

- è intenzione delle Parti con il presente Accordo promuovere le collaborazioni reciproche al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di telemedicina per le fragilità e le cronicità;
- tale azione può diventare un'occasione di sviluppo di nuove conoscenze e di promozione dell'innovazione tecnologica nel quadro di nuovi programmi nazionali ed europei;
- risultano disponibili presso il CNR risorse ed esperienze maturate nell'ambito dello sviluppo di sistemi intelligenti per la salute;
- risultano disponibili presso il NEUROLESI risorse ed esperienze maturate nell'ambito delle neuroscienze, della ricerca clinica traslazionale e sperimentale, dell'innovazione tecnologica e dell'imaging funzionale.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Tutto quanto sopra premesso e considerato è esplicitamente accettato dalle Parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

##### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione reciproca al fine di favorire, attraverso lo sviluppo di nuovi approcci, l'ampliamento delle conoscenze. In particolare, il presente Accordo ha come oggetto la

promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione tra CNR e NEUROLESI, finalizzate allo sviluppo e alla conduzione di ricerche scientifiche innovative nel campo delle Neuroscienze applicate, all'applicazione di tecnologie avanzate per la diagnosi, il monitoraggio e la neuroriabilitazione motoria e cognitiva, allo sviluppo di nuovi dispositivi robotici, di realtà virtuale ed aumentata e telemedicina basati su sistemi intelligenti di acquisizione ed elaborazione di informazioni e supporto alla decisione clinica mediante metodologie di *machine learning* ed intelligenza artificiale, allo scambio di competenze e risorse per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti ed all'utilizzo condiviso di infrastrutture, attrezzature e dati pertinenti per le attività di ricerca; in particolare le Parti intendono istituire e promuovere laboratori congiunti per lo svolgimento sinergico e collaborativo di particolari tematiche di ricerca innovative.

### **ARTICOLO 3 - OBIETTIVI**

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente, le Parti intendono svolgere attività di collaborazione scientifica principalmente nei seguenti ambiti di ricerca:

- a) Neuroriabilitazione - innovazioni tecnologiche in riabilitazione;
- b) Neuroimaging e neurofisiologia avanzata e modelli neuro-riabilitativi;
- c) Neuroscienze sperimentali in riabilitazione;

Le Parti, inoltre, intendono promuovere iniziative finalizzate a istituire una collaborazione scientifica per lo svolgimento di *trial clinici* di tipo osservazionale o interventistico promossi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati e approvati in conformità a quanto previsto dalla normativa internazionale, nazionale e regionale e dal Comitato Etico territorialmente competente o dal Comitato Etico Nazionale, che ne valuterà la conformità ai principi etici e alle norme europee e nazionali in materia di trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica.

### **ARTICOLO 4 – SICUREZZA SUL LAVORO E DISCIPLINA DEL PERSONALE**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque l'eventuale personale operante si adegnerà alle prescrizioni in materia di sicurezza.

Il personale del NEUROLESI, che opera sia nell'ambito dell'assistenza sia nell'ambito della ricerca clinica traslazionale, e il personale del CNR, che opera nell'ambito della ricerca clinica, potranno svolgere congiuntamente, nel quadro della programmazione nazionale e regionale ed in coerenza con le rispettive esigenze scientifiche, attività di ricerca nell'ambito di *trial clinici* di tipo osservazionale o interventistico, di cui all'art. 3, sia presso la sede del NEUROLESI, sia presso le sedi del CNR.

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire sicurezza, agibilità e idoneità delle strutture e dei dispositivi impiegati nell'ambito delle attività che verranno svolte presso le rispettive sedi. L'attività del personale del

CNR non determinerà alcun onere da sostenere per NEUROLESI e, in nessun caso, potrà rappresentare rapporto di lavoro dipendente. L'attività del personale del NEUROLESI non determinerà alcun onere da sostenere per il CNR e, in nessun caso, potrà rappresentare rapporto di lavoro dipendente.

#### **ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna delle Parti provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente Accordo presso le strutture del NEUROLESI e/o del CNR.

Il CNR con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara che il personale CNR è coperto da polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, sollevando per tali aspetti il NEUROLESI da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il NEUROLESI con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara che il proprio personale è coperto da polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, sollevando per tali aspetti il CNR da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **ARTICOLO 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO**

Per l'attuazione del presente Accordo è istituito un Comitato di coordinamento, composto da quattro membri designati da CNR e NEUROLESI, e presieduto da un membro individuato dal Comitato stesso, con il compito di definire le tematiche e gli obiettivi della collaborazione e monitorare le attività:

per CNR sono designati:

- Dott. Antonio Cerasa
- Ing. Giovanni Pioggia

per il NEUROLESI, sono designati:

- Prof. Angelo Quartarone
- Dott. Rocco Salvatore Calabrò

Il Comitato opera con criteri di collegialità ed ai membri non compete nessun compenso. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. Ciascuna delle Parti potrà revocare i componenti del Comitato di propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina del sostituto e alla comunicazione alle altre Parti dei provvedimenti adottati. Il Comitato potrà avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di dipendenti o consulenti esperti qualificati, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti da individuare o attivare. Il Comitato formulerà criteri e proposte per le procedure di monitoraggio e valutazione dei

programmi congiunti di cui all'Art. 3. Il Comitato si riunirà almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica, riferendo della propria attività mediante apposita relazione scritta ai competenti organi di governo delle Parti.

#### **ARTICOLO 7 - RISORSE**

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'art. 9.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

#### **ARTICOLO 8 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dei risultati delle attività oggetto del presente Accordo. Le parti si impegnano altresì a garantire la massima collaborazione, per favorire la partecipazione a bandi per l'acquisizione di finanziamenti nazionali o comunitari nelle materie oggetto del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 9 - CONVENZIONI OPERATIVE**

Al fine di realizzare le attività previste dal presente Accordo nonché di definire in dettaglio le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione del personale del NEUROLESI e del CNR alle dette attività, le Parti – sentito il Comitato di Coordinamento di cui al precedente art. 6 – procederanno alla stipula di appositi Convenzioni operative che integreranno il presente Accordo Quadro e ne daranno piena attuazione.

In particolare, le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

## **ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA**

Tutta la documentazione e le informazioni, nella più ampia accezione del termine (inclusi dati, risultati, know-how, diritti di proprietà industriale e intellettuale, etc., di cui al successivo art. 11), che verranno acquisite dalle Parti in virtù del presente Accordo e delle singole Convenzioni operative (di seguito “Informazioni Confidenziali”) dovranno essere considerate rigorosamente riservate e non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà).

Il predetto obbligo di riservatezza non si applica alle Informazioni Confidenziali:

- che erano a disposizione della Parte ricevente già alla data di inizio di ogni singolo Progetto di cui al presente Accordo e alla relativa Convenzione operativa, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- che sono di pubblico dominio al momento della divulgazione da parte della Parte ricevente;
- che la Parte riceve in modo legittimo da terze parti e che non sono soggette all’obbligo di riservatezza;
- che la Parte ricevente ha sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente accordo e del Progetto;
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- il cui utilizzo o divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio.

Gli obblighi di riservatezza resteranno validi ed efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia, per qualsiasi causa, del presente Accordo, ad eccezione dei risultati e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale non pubblici derivati dalle attività delle parti e/o conosciuti nel corso dello stesso, i quali non potranno comunque essere divulgati e usati senza il consenso scritto della Parte titolare.

## **ARTICOLO 11 – TITOLARITÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**

### **a) Titolarità del Background**

Ciascuna Parte è titolare esclusiva del proprio Background, ovvero della totalità delle informazioni - ivi compresi i brevetti, i copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale - di cui ciascuna delle Parti

è titolare prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente accordo e che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati previsti sub artt. 2 e 3 e, comunque, nel ristretto ambito temporale di svolgimento delle relative attività. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi come implicante la cessione, in modo diretto e/o indiretto, di alcun diritto sul proprio Background.

#### **b) Titolarità, gestione e uso del Foreground**

Quanto alla totalità dei risultati e delle informazioni generati dall'attività di ricerca oggetto del presente accordo (ivi compresi il diritto d'autore, i brevetti, il know how e ogni altra privativa industriale, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno), si conviene che:

b.1) ciascuna Parte è esclusiva titolare del **Foreground Individuale**, generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture;

ciascuna Parte sarà libera di gestire il proprio Foreground Individuale autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali nonché sfruttare e valorizzare il proprio Foreground, anche mediante concessione di licenze, senza limitazione alcuna;

b.2) le Parti sono contitolari del **Foreground Congiunto**, generato congiuntamente dal personale del NEUROLESI e del CNR, secondo quote di titolarità che verranno definite con apposito accordo scritto tra le Parti e che terranno conto dell'effettivo apporto di risorse e del contributo inventivo apportato da ciascuna Parte;

le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta"). Tale Accordo di Gestione Congiunta terrà in considerazione i regolamenti interni delle Parti in merito alla generazione, gestione, valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca. Tutte le spese relative alla protezione del Foreground Congiunto, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale di eventuali diritti di proprietà industriale sul Foreground Congiunto saranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che verranno stabilite con l'Accordo di Gestione Congiunta. Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground Congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza

di cui al precedente Art. 10;

**c) Disclosure.**

Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni risultato costituente Foreground che sia suscettibile di brevettazione o di protezione mediante altra privativa industriale.

## **ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, e potrà essere integrato o modificato esplicitamente in forma scritta per concorde volontà delle Parti.

L'Accordo potrà, altresì, essere prorogato per uguale periodo di tempo con atto scritto condiviso tra le Parti, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio.

L'eventuale recesso anticipato dal presente Accordo potrà essere effettuato da ciascuna delle Parti almeno sei mesi prima dello scadere del termine, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel periodo di validità dell'Accordo, le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente Accordo, che saranno attuate in modo coordinato e condiviso.

## **ARTICOLO 13 – REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI**

Il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

## **ARTICOLO 14 – NULLITA' PARZIALE**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

## **ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le Parti

convengono la competenza esclusiva del Foro di Messina, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e/o facoltativo.

## **ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “GDPR”), i dati personali e/o sensibili che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento dell’Accordo e delle singole Convenzioni operative saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Codice Privacy (così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), norme denominate congiuntamente anche “Normativa privacy” e GDPR, le Parti sono, ciascuna per gli ambiti di propria competenza e per le sole finalità connesse all’effettuazione dei Progetto oggetto del presente Accordo, Titolari autonome del trattamento dei dati personali dei propri interessati.

Nell’instaurazione ed esecuzione dell’Accordo, le Parti compiono, ex art. 4 del GDPR, operazioni di trattamento dei dati, ossia attività di “raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione” (il “Trattamento”).

Resta inteso che ciascun Titolare del Trattamento – in conformità alla normativa applicabile – dovrà predisporre la propria informativa al trattamento dei dati nonché il modello di raccolta del consenso necessari per l’espletamento delle attività di ogni singolo Progetto, il tutto in conformità e se secondo quanto approvato e condiviso dal competente Comitato Etico e in base alle indicazioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte è responsabile della conservazione dei documenti di cui sopra, in assenza dei quali non potrà procedere con l’arruolamento, fatto salvo il caso in cui l’acquisizione non venga differita per motivi consentiti dalla normativa.

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che il Trattamento dei dati personali, anche eventualmente particolari ex art. 9 del GDPR acquisiti e/o trasmessi in ragione del presente Accordo, è improntato ai principi di “liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità,

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza” secondo quanto previsto dall’art. 5 del GDPR.

Le Parti si impegnano altresì, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare misure tecniche e organizzative tali da assicurare un grado di sicurezza adeguato al livello di rischio del Trattamento previamente individuato (art. 32 del GDPR).

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo e delle singole Convenzioni operative.

Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte - per quanto di ragione - da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi e addebitabile alla propria condotta a seguito della violazione della normativa in materia di privacy e/o di trattamento dati.

### **ARTICOLO 17 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti applicabili in materia.

### **ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

### **ARTICOLO 19 - NEGOZIAZIONE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Il presente Accordo viene firmato digitalmente ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
La Presidente  
(*Prof.ssa Maria Chiara Carrozza*)

Per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo  
Il Commissario Straordinario  
(*Dott. Maurizio Letterio Lanza*)